

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 939

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
(BERLUSCONI)

e dal **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**
(POLI BORTONE)

di concerto col **Ministro dei trasporti e della navigazione**
(FIORI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(PAGLIARINI)

e col **Ministro del tesoro**
(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1994

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994,
n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e
acquacoltura

ONOREVOLI SENATORI. - Il IV Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre, adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 21 dicembre 1993, prevede una serie di obiettivi qualificanti con specifico riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla razionalizzazione tecnologica delle strutture produttive ed al miglioramento del grado di autosufficienza alimentare nel comparto.

Per dare concreta attuazione al Piano stesso, approvato dal CIPE, è necessario assicurare a tutti gli strumenti previsti dal mezzo programmatico in questione la occorrente copertura finanziaria. La realizzazione di tali misure presenta carattere di assoluta urgenza onde non vanificare la politica di Piano nella sua interezza.

È stato pertanto predisposto l'allegato decreto-legge.

Si prevede poi il rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, sul credito peschereccio di esercizio.

Detto strumento ha lo scopo di valorizzare ed incrementare la produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato; di migliorare sotto l'aspetto funzionale le strutture produttive aziendali ed interaziendali; di aumentare la produttività delle imprese di pesca e di acquacoltura; di migliorare le condizioni di reddito e occupazione delle categorie; di potenziare la cooperazione e l'associazionismo al fine di assicurare alle imprese maggiore competitività sul mercato. A tal fine è previsto il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio.

L'attivazione delle suddette iniziative ha costituito elemento estremamente positivo per le aziende beneficiarie di guisa che

l'intero comparto vede con il massimo favore lo strumento di intervento in esame.

Ciò in ragione della grande massa di finanziamenti che si riescono ad attivare attraverso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi (il rapporto è di 1 a 7 circa).

La somma di lire 63.000 milioni per il triennio 1994-1996 consentirà, quindi, di attivare iniziative per un importo di circa 360.000 milioni e di consentire una corretta attività gestionale ad un rilevante numero di imprese (almeno 400), che altrimenti potrebbero patire sofferenze in dipendenza della particolare congiuntura economica anche con gravi ripercussioni sul piano occupazionale.

Lo stesso articolo prevede disposizioni di carattere finanziario, tese ad assicurare la completa operatività delle misure del Piano triennale. Si fa riferimento, in particolare alla integrazione delle dotazioni del Piano stesso attualmente rese disponibili dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 1994, con l'ulteriore somma di lire 98.000 milioni; si prevede altresì un ulteriore finanziamento per la misura concernente il fermo definitivo dell'attività di pesca e la dotazione della legge n. 72 del 1992, in materia di Fondo di solidarietà nazionale della pesca.

Sono poi previsti i necessari finanziamenti per l'attuazione di due ulteriori misure del Piano triennale, di carattere strategico, concernenti rispettivamente gli accordi di programma e la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca.

L'attuale situazione di ascolto radio in onde decametriche del mare Adriatico è ridotta ad una copertura limitata a un massimo di 25 miglia, salvo alcuni casi.

Ciò non garantisce il controllo operativo delle unità di soccorso qualora, a beneficio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle unità da pesca, debbano intervenire oltre tale limite.

Nel corso di numerose riunioni tenute tra i competenti servizi dell'Amministrazione marittima e quelli di questo Ministero, anche con riferimento alla necessità di assicurare la sicurezza delle operazioni di pesca e della navigazione, si è individuata la soluzione di prevedere l'estensione della operatività delle navi da pesca ravvicinata fino a 40 miglia dalla costa, sempre nel rispetto della normativa internazionale.

L'alternativa all'assunzione da parte dell'Amministrazione di un onere di spesa, sarebbe costituita dalla obbligatorietà, per le unità da pesca che intendano spingersi oltre le 20 miglia dalla costa, di munirsi di apparecchiature radioelettriche in onde medio corte con un onere complessivo per quella flotta di oltre 15 miliardi.

Una eventuale assunzione di contribuzione, ancorchè parziale, da parte dello Stato potrebbe un domani estendersi alle unità da pesca che operano anche in altri bacini, con insostenibile aggravio sul bilancio erariale.

Allo scopo quindi di incrementare il servizio di ascolto radio in onde decametriche del mare Adriatico fino a raggiungerne l'intera copertura in favore soprattutto delle unità da pesca che oggi già in deroga si spingono fino alle 40 miglia dalla costa (limite questo che già risulta in alcune zone scarsamente garantito dall'esistente capacità di ricetrasmisione) e che usualmente anche fuori deroga si spingono ben oltre, occorre ampliare il sistema radio della Guardia costiera delle capitanerie di porto che potranno così utilmente contribuire alla copertura del servizio di ascolto radio nelle acque del mare Adriatico oltre il limite del mare territoriale.

RELAZIONE TECNICA

La legge 28 agosto 1989, n. 302 consente, come è noto, l'intervento dello Stato finalizzato al concorso pubblico nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio. In particolare il concorso suddetto è finalizzato agli interventi rispettivamente in materia di pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oceanica ed acquacoltura. Allo stato, per carenza di fondi, sono in attesa di istruttoria, per ciascuna delle tipologie di iniziativa, le seguenti pratiche per un importo complessivo di spesa a fianco di ciascuna di esse riportate:

- | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|
| 1) pesca costiera | n. 479 | L. 68.299.950.526; |
| 2) pesca mediterranea | n. 4 | L. 5.865.971.000; |
| 3) pesca oceanica | n. 9 | L. 9.843.836.500; |
| 4) acquacoltura | n. 43 | L. 37.062.107.797. |

Gli eventi calamitosi per la pesca verificatisi negli ultimi anni hanno portato alla istituzione del Fondo di solidarietà nazionale per la pesca (legge n. 72 del 1992).

Al riguardo occorre far presente che si tratta di contributi a parziale ristoro dei danni subiti e non di un risarcimento ovvero di un indennizzo per gli stessi danni.

La qualificazione dell'onere così come determinato in lire 22.000 milioni, rappresenta una incisiva azione per consentire l'erogazione dei contributi per le attività danneggiate dai fenomeni verificatisi negli anni precedenti e per quelli che si dovessero verificare nel corso degli anni 1994-1996, tra cui i recentissimi accadimenti legati alla presenza del mercurio nei prodotti ittici pescati in Toscana. Vi sono poi alcune pratiche ancora inevase per carenza di fondi.

L'attuale situazione di ascolto radio in onde decametriche del Mare Adriatico è ridotta a una copertura limitata ad un massimo di 25 miglia, salvo alcuni casi.

Ciò non garantisce il controllo operativo delle unità di soccorso qualora, a beneficio delle unità da pesca, debbano intervenire oltre tale limite.

L'alternativa alla assunzione da parte dell'Amministrazione di un onere di spesa, sarebbe costituita dalla obbligatorietà, per le unità da pesca che intendano spingersi oltre le 20 miglia dalla costa, di munirsi di apparecchiature radioelettriche in onde medio corte con un onere complessivo per quella flotta di oltre 15 miliardi.

Allo scopo quindi di incrementare il servizio di ascolto radio in onde decametriche del mare Adriatico fino a raggiungerne l'intera copertura in favore delle unità da pesca occorre ampliare il sistema radio della Guardia costiera delle capitanerie di porto. È stata pertanto prevista la spesa di lire 2.000 milioni per il 1994.

Le altre misure del provvedimento consentono di dare piena attuazione alle previsioni del IV Piano triennale della pesca 1994-96 (ricapitalizzazione delle cooperative di pesca, accordi di programma, accordo di programma ISMEA).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si riporta lo schema di ripartizione degli interventi di cui al presente provvedimento.

(milioni di lire)

	Misura	1994	1995	1996	Totale
<i>Articolo 1.</i>					
comma 1 l.a)	credito pescherecci	17.000	25.000	21.000	63.000
comma 1 l.b)	IV piano	30.000	32.000	36.000	98.000
comma 1 l.c)	fondo solidarietà	14.000	4.000	4.000	22.000
comma 1 l.d)	ricapitalizzazione	4.000	6.000	6.000	16.000
comma 1 l.e)	accordo progr. ISMEA	3.000	3.000	3.000	9.000
<i>Articolo 2.</i>	onde VHF	2.000	-	-	2.000
		70.000	70.000	70.000	210.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura.

Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 1994.

Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione al IV Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per incentivare l'urgente avvio degli interventi in pesca ed acquacoltura il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la complessiva spesa di lire 63.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 17.000 milioni per il 1994, di lire 25.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 21.000 milioni per l'anno 1996. A valere sulle predette somme per l'anno 1994 la quota di 3.000 milioni è destinata all'erogazione di un contributo *una tantum* per la ricapitalizzazione dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione delle quote tra i Consorzi è stabilita con decreto ministeriale, su parere del Comitato finanziamenti, istituito ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 41 del 1982;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) per l'attuazione del IV Piano nazionale della pesca marittima adottato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1994, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 98.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno 1994, di lire 32.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 36.000 milioni per l'anno 1996;

c) per l'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 72, è autorizzata la complessiva spesa di lire 22.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 14.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) per l'attuazione delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca e gli accordi di programma prevista dal Piano di cui alla lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, di lire 6.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1996;

e) per l'attuazione, nell'ambito dell'accordo di programma con l'ISMEA, del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca e di acquacoltura è autorizzata la complessiva spesa di lire 9.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono disposte le ripartizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e d), nonché le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere c) e d).

Articolo 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:

«Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.».

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emana apposito regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità che operano nei limiti di cui al comma 1.

3. Previa dichiarazione dell'armatore ed annotazione sui documenti di bordo a cura dell'autorità marittima, le unità che continuano ad esercitare la pesca ravvicinata ad una distanza non superiore alle venti miglia dalla costa devono conformarsi alle pertinenti prescrizioni di sicurezza.

4. Per consentire l'urgente ampliamento del sistema di ascolto radio in onde decametriche degli Uffici marittimi dell'Adriatico con ripetitori e/o ponti radio ed allo scopo di consentire un più efficace ed immediato

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

intervento dei mezzi di soccorso della guardia costiera delle capitanerie di porto, nonché stabilire e mantenere gli indispensabili collegamenti radio in caso di richiesta di soccorso e di necessità di salvataggio per quelle unità, segnatamente da pesca, poste oltre la portata radioelettrica degli attuali impianti della guardia costiera, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 2.000 milioni. Alla realizzazione del sistema provvede il Comando generale delle capitanerie di porto.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 70.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1994.

SCÀLFARO

**BERLUSCONI - POLI BORTONE - FIORI -
PAGLIARINI - DINI**

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

